



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- | | | |
|------|---|-------------------------|
| Alle | Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del Fuoco | - <u>LORO SEDI</u> |
| Al | Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114 | - <u>00187 - ROMA</u> |
| Al | Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C.
Via di S. Maria dell'Anima, 10 | - <u>00186 - ROMA</u> |
| Al | Consiglio Nazionale dei Chimici
Piazza S. Bernardo, 106 | - <u>00187 - ROMA</u> |
| Al | Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
Via Po, 102 | - <u>00198 - ROMA</u> |
| Al | Consiglio Nazionale dei Geometri e dei G.L.
Piazza Colonna, 361 | - <u>00187 - ROMA</u> |
| Al | Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I.L.
Via di San Basilio, 72 | - <u>00187 - ROMA</u> |
| Al | Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e A.L.
Via Poste Succursale, 1 | - <u>47100 - FORLI'</u> |
| Al | Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei P.A.L.
Via Merulana, 38 | - <u>00185 - ROMA</u> |
| Al | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76a | - <u>00153 - ROMA</u> |
| Alla | Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali | - <u>SEDE</u> |
| Alla | Direzione Centrale la Formazione | - <u>SEDE</u> |
| Alla | Direzione Centrale Emergenza e il Soccorso Tecnico | - <u>SEDE</u> |
| Alla | Direzione Centrale Risorse Umane | - <u>SEDE</u> |

OGGETTO: Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno –
Art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.

Come noto, l'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti antincendio devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni, a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 2011.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Con l'approssimarsi della scadenza del primo quinquennio di riferimento, il 26 agosto 2016, si rende necessario fissare i criteri per ripristinare l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di quei professionisti antincendio che, al termine del quinquennio di riferimento, sono stati sospesi dal proprio Ordine/Collegio provinciale per carenza di aggiornamento in materia prevenzione incendi.

Al riguardo, sentiti codesti Consigli Nazionali, si riportano in Allegato 1, le modalità individuate, sulla base di esigenze di semplicità e snellezza e ad invarianza dell'attuale quadro normativo.

In accordo con la Direzione Centrale per le risorse Logistiche e Strumentali sarà, con successiva comunicazione, messa a disposizione degli Ordini/Collegi provinciali la nuova versione dell'applicativo informatico per la gestione dei professionisti antincendio, aggiornata con le indicazioni contenute nella presente.

Si rivolge cortese richiesta affinché gli Uffici in indirizzo assicurino la comunicazione della presente nota agli uffici di competenza.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ALLEGATO 1

Modalità di superamento del quinquennio di riferimento

Come schematizzato in figura 1, al termine del quinquennio di riferimento, l'Ordine/Collegio provinciale accerta il mancato completamento delle 40 ore di aggiornamento e sospende il professionista interessato.

Lo stesso professionista permane sospeso fin quando non completa le ore di aggiornamento mancanti; completato il mantenimento obbligatorio, l'Ordine/Collegio provinciale provvede a ripristinare l'iscrizione del professionista negli elenchi e, da quella data, inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione.




Figura 1